



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 07/12/2016 prot. n. 1949235USG

Responsabile del procedimento: Funz. Amm.vo d.ssa M.C.Scalia (e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” - Nota informativa.

e-mail

Al Sig. Dirigente del Servizio SUAP
g.monteleone@comune.palermo.it

Ai Sigg Dirigenti dell’Area amministrativa della
Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture
amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Al Sigg. Dirigenti dell’Area tecnica della
Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture
tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it
segreteria@sindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Vice Sindaco
emilio.arcuri@comune.palermo.it

Al Sig. Assessore alle Attività Produttive
giovanna.marano@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area Lavoro Impresa e Sviluppo
AA.PP.
ma.mandala@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area amministrativa della
Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture
b.basile@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area tecnica della Riqualificazione
urbana e delle Infrastrutture
m.licastri@comune.palermo.it

Con riferimento all'argomento in epigrafe e ad integrazione di quanto dallo scrivente rappresentato con nota prot. n. 1293380/USG del 22/08/2016, (*“Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Nota informativa*), riguardo alle novità introdotte nell'ordinamento dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, (*“Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art.5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*), si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL le disposizioni di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, in oggetto indicato, in vigore dal prossimo 11 dicembre.

Il D. Lgs. 222/2016 in esame, come il predetto D. Lgs. 126/2016, attua le previsioni di cui all'art. 5, della L. 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*)¹ con la quale il Parlamento ha delegato l'Organo esecutivo ad adottare *“...uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1991, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente un'autorizzazione preventiva...”*

Il comma 2, dell'art. 1 del D. Lgs. 126/2016, inoltre, prevede l'emanazione di successivi decreti legislativi con i quali *“sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività od oggetto del silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso”* con la precisazione che *“le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere”*.

Il D. Lgs. 222/2016, dunque, *“... provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività [...] o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento”*.

Al predetto decreto è allegata, costituendone parte integrante, una tabella (Tabella A), nella quale è individuato il regime amministrativo prescritto per ogni attività commerciale, edilizia e a valenza ambientale ivi elencata.

L'articolo 2 della norma in argomento disciplina i regimi amministrativi connessi allo svolgimento delle attività private, individuati nella predetta tabella A e di seguito elencati.

- **Comunicazione**, la quale produce effetto con la presentazione della stessa all'amministrazione competente o allo Sportello unico.

¹ Cfr sull'argomento nota a firma dello scrivente prot. n. 732039/USG del 25/09/2015 avente ad oggetto. *“Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - Modifiche alle norme ex L.241/1990 sul procedimento amministrativo Nota informativa”* disponibile sul sito web istituzionale, sez. Amministrazione trasparente - Atti generali.

- **SCIA**, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale l'attività sottoposta a segnalazione certificata può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni l'amministrazione effettua gli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'attività. Ove fosse accertata la carenza dei requisiti previsti *ex lege*, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
- **SCIA unica**, alla quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 19 *bis*, comma 2 della L.241/1990, a norma del quale, ove per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di competenza. Anche in questo caso entro 60 giorni, accertata l'eventuale carenza dei requisiti prescritti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
- **SCIA condizionata** all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 *bis*, comma 3, della L.241/1990. In tal caso l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle pertinenti autorizzazioni.
- **Autorizzazione**, la quale subordina l'esercizio dell'attività commerciale al rilascio di un provvedimento espresso, salvo i casi per i quali la norma prevede il silenzio assenso, *ex art. 20²*, della L.241/1990. Qualora per l'esercizio dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano

² Ai sensi del quale "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti...".

le disposizioni in materia di Conferenza di Servizi di cui agli articoli 14, e seguenti della L.241/1990³.

Il medesimo articolo 2 riconosce inoltre a tutte le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di *“ricondere le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”*, prevedendo altresì l'eventuale integrazione della predetta tabella, ai sensi del citato articolo 5⁴ della L. 124/2005, nonché il periodico aggiornamento della stessa, mediante relativo decreto.

L'art.3 del decreto delegato in esame regola le semplificazioni dei regimi amministrativi in materia edilizia, prevedendo la modifica e l'integrazione di taluni articoli del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*).

Al riguardo si evidenziano, fra le altre, le disposizioni di cui al comma 1:

- **lettera g)** che prevedono, fra l'altro, la sostituzione della rubrica dell'articolo 23 TUE⁵ (*“Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire”*) ed il contestuale inserimento del comma 01 *“prima del comma 1”* a norma del quale *“in sostituzione del permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività: [...] gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; [...] gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”*.

³ Cfr sull'argomento nota a firma dello scrivente prot. n. 1286662/USG del 17/08/2016 avente ad oggetto. *“Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in G.U. n. 162 del 13-07-2016. Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – Nota informativa Circolare”* disponibile sul sito web istituzionale, sez. Amministrazione trasparente - Atti generali

⁴ Il comma 3, dell'art.5 del D. Lgs. 124/2015 così dispone: *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.”*

⁵ Si rammenta che l'art. 23 TUE è stato recepito dall'ordinamento regionale ex art. 1 L.R. 10 agosto 2016 (*“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380”*).

- **lettera i)** con le quali è prescritta la sostituzione dell'articolo 24 TUE⁶ (*“Agibilità”*) che nella nuova versione, fra l'altro, stabilisce che *“la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività [...] presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione edilizia per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di cui al comma 1. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma , comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale...”*.

L'art. 4 del D. Lgs. 222/2016 disciplina la semplificazione dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza, apportando, fra l'altro, alcune modifiche all'art. 110 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”*) che, nella nuova versione, subordina l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose alla trasmissione, al competente Comune, di apposita comunicazione *“corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”*⁷.

⁶ Si rammenta che l'art. 24 TUE è stato recepito dall'ordinamento regionale ex art. 1 L.R. 10 agosto 2016 (*“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380”*).

⁷ Il comma 1 dell'art.7 del Decreto ministeriale così dispone: *“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'art.5.”*

Il D. Lgs. 222/2016, infine, riconosce a regioni ed enti locali, la possibilità di prevedere, nella disciplina dei regimi amministrativi di rispettiva competenza, ulteriori livelli di semplificazione, prescrivendo per i predetti enti l'obbligo di adeguamento alle disposizioni ivi contenute entro il 30 giugno 2017.

Alla luce di quanto sopra rilevato, nell'invitare le SS.LL ad una puntuale e più approfondita lettura del D. Lgs. 222/2016, si rileva che ai sensi dell'art.29 della L. 241/1990, le disposizioni *“concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi...”*, contenute nel medesimo testo normativo, trovano immediata applicazione nell'ordinamento regionale siciliano attenendo, le stesse, *“ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione⁸”*, rammentando altresì che il medesimo art. 29 della citata legge sul procedimento amministrativo, peraltro espressamente richiamato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 126/2016, impegna le Regioni e gli enti locali ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 19 *bis* della predetta legge n. 241/1990, entro il 1° gennaio 2017.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dal l'Acqua***

⁸ Ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella *“determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*